

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Modifica del 1° marzo 2002

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 25 maggio 2000 e del 10 agosto 2001¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6

Art. 1 Compensazione del rincaro

Art. 2 Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2002 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

1° marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3297

¹ FF **2000** 2864, **2001** 3702

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.